

L'inclusione delle diversità nel (e attraverso il) lavoro sportivo: donne, giovani e disabili entrano in campo

The inclusion of diversity in (and through) sport work: women, young people and disabled people enter the pitch

Anna Zilli

Professoressa associata di Diritto del lavoro nell'Università di Udine

SOMMARIO: 1. La riforma dello sport nel prisma dell'inclusione. – 2. La condizione delle sportive. – 3. I giovani tra scuola, sport e lavoro: un percorso fecondo. – 4. Lo sport paralimpico. – 5. Alcune osservazioni conclusive: *les jeux (ne) sont (pas) faits*.

Sinossi: Il contributo affronta il tema dell'inclusione dalla prospettiva della riforma dello sport, anche alla luce dei numerosi correttivi (l'ultimo dei quali, contenuto nel d.l. n. 25/2025) che hanno parzialmente riscritto il testo originario del d.lgs. n. 36/2021. L'approdo è una ricostruzione di luci e ombre di un fenomeno ormai di massa e sempre più settore di impiego, ma che ancora rimane «l'unico spettacolo che, per quante volte tu lo veda, non sai mai come andrà a finire».

Abstract: *The essay addresses the issue of inclusion from the perspective of the reform of sport, also considering the large number of amendments (the last of which, contained in Legislative Decree no. 25/2025) that have partially rewritten the original text of Legislative Decree no. 36/2021. The Author offers a reconstruction of the lights and shadows of a phenomenon that is now mass and increasingly a sector of employment, but which remains «the only show that, no matter how many times you see it, you never know how it will end».*

Parole chiave: Sport – Inclusione – Donne – Giovani – Atleti paralimpici

Key words: Sport – Inclusion – Women – Youth – Paralympic athletes

1. La riforma dello sport nel prisma dell'inclusione

L'attesa riforma dello sport¹ è giunta in un momento nel quale l'attività ricreativa *par excellence*, specie quella non “di vertice”, stava soffrendo particolarmente: prima, a causa delle stringenti limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19² e, poi, in relazione all'emergenza climatica (con le sue ricadute in termini di eventi catastrofici) ed economica (conseguente anche alla guerra in corso nel territorio ucraino e ai collegati rincari dei prezzi). Si tratta certamente di un segnale importante, che colloca il «Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo», approvato con il d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, in scia con la recente riforma del c.d. Terzo settore, condotta in porto con il d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017. I due percorsi si collegano strettamente: in primo luogo nella misura in cui molti enti sportivi sono, e rimarranno, soggetti ascrivibili a tale contesto, sia nell'ambito del volontariato organizzato, sia nell'impiego retribuito³. Altresì, li connette la capacità aggregativa dell'uno e dell'altro, ove si intrecciano intense relazioni tra i soggetti coinvolti.

Il *fil rouge* della riforma in commento emerge chiaramente nell'indicazione di principi e obiettivi del d.lgs. n. 36/2021, ove si afferma «il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale» (art. 3, d.lgs. n. 36/2021).

La promozione dell'attività motoria, dell'esercizio fisico strutturato e dell'attività fisica adattata all'*ageing* costituiscono, infatti, «strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di

¹ Il 18 e il 19 marzo 2021 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i cinque decreti legislativi attuativi della riforma dell'ordinamento sportivo, di cui alla l. n. 86 dell'8 agosto 2019, recante «Deleghe al Governo in materia di disposizioni di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione», sui cui ampiamente PITTALIS, *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, in *CG*, 2021, 6, 737. Oltre al d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 36, qui in commento, sono stati approvati nella stessa data: il d.lgs. n. 37, avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 6, relativo alle «Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo»; il d.lgs. n. 38 di attuazione dell'articolo 7, sulle «Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi»; il d.lgs. n. 39, avente ad oggetto la traduzione della delega, di cui all'articolo 8 di «Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi» e il d.lgs. n. 40, avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 9, recante «Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali». Con il d. lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 (in Gazzetta Ufficiale il 2 novembre 2022) sono state adottate le «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo». Da ultimo, il d.l. 14 marzo 2025, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2025) ha previsto l'adozione di «Misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno dei Gruppi sportivi», intervenendo nuovamente sul d.lgs. 36/2001.

² L'insieme dei provvedimenti di sospensione delle attività, riassunti in <https://temi.camera.it/leg18/temi/le-misure-adottate-a-seguito-dell-emergenza-coronavirus-covid-19-nell-ambito-dello-sport.html> ha colpito assai duramente sia gli atleti, sia la c.d. Industria dello sport, per la quale sono stati disposti plurimi sostegni, anche quali contributi a fondo perduto (v. In <https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/>) in parte connessi anche alla riforma di cui qui si tratta, su cui v. *infra*.

³ BARBETTA, ECCHIA, ZAMARO, *Le istituzioni non profit in Italia. Dieci anni dopo*, Bologna, 2016; LORI, PAVOLINI, *Cambiamenti organizzativi e ruolo societario delle organizzazioni di Terzo settore*, in *PS*, 2016, 41; CAMPEDELLI, SGRITTA, *Il non profit: conoscenza e cambiamento*, *ivi*, 21.

vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie». Sicché, la pratica sportiva in un «ambiente sicuro e sano» deve essere un diritto riconosciuto per chiunque e, in particolare, ai «minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche», ai «cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile» nonché alle sportive, attraverso la promozione delle «pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico» (art. 3, d.lgs. n. 36/2021).

Pertanto, l'introduzione di una «disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo»⁴ va letta come strumento posto «a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport» (art. 3, cit.), che già affondava le proprie radici nella tutela (indiretta, ma intensa) della Costituzione italiana (artt. 2, 3, 18, 32)⁵ e che, oggi, viene consacrata nell'art. 33 della Carta, dove, a fianco di arte e scienza, si aggiunge che «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

La prospettiva è quella di un orizzonte molto più vasto, in un percorso inclusivo ben chiarito, sin dal dicembre 2000, da parte del Consiglio europeo, con l'adozione di una Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle funzioni sociali in Europa⁶, di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni. Nella Dichiarazione di Nizza, infatti, si precisa che, benché l'Unione non disponga di competenze dirette in questo settore, questa «deve tener conto delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport, che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale» anche in applicazione delle differenti disposizioni del Trattato, che, nel tempo, hanno avuto enorme impatto sugli ordinamenti sportivi nazionali e sul movimento sportivo internazionale.

⁴ Sulla riforma italiana del lavoro sportivo v. almeno i contributi di NUNIN, VETTOR, ZUBIN, TULISSI, FAVELLA, DE MARTINO, BIASI, BARBA RAMOS, *La riforma del lavoro sportivo*, in *VTDL*, 2024, 2, 286; LAMBERTUCCI, *Il lavoro sportivo subordinato tra disciplina speciale e normativa generale di tutela: prime considerazioni sulla riforma del 2021*, in *ADL*, 2024, 1, 1; FRAIOLI, *La riforma del lavoro sportivo di cui al d.lgs. n. 36/2021*, in *MGL*, 2023, 1, 55; VETTOR, *La nuova riforma del lavoro sportivo: prime analisi alle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 36/2021 (d.lgs. n. 163/2022)*, *ibidem*, 129; RUFFO, *Il lavoro sportivo tra teoria della subordinazione e ambigue novità legislative*, in *RGL*, 2023, I, 127; DI MATTINA, *La figura del lavoratore sportivo, tra qualificazione giuridica e tipologia contrattuale applicabile*, in *Olympialex review*, 2023, 1-2, 72; ZOLI, *La riforma dei rapporti di lavoro sportivo tra continuità e discontinuità*, in *RGL*, 2022, I, 41; SIMEOLI, *Lavoro sportivo*, in AA.VV., *Il lavoro privato*, Giuffrè, Milano, 2022, 781; GRAGNOLI, *I profili di specialità del rapporto di lavoro degli sportivi professionisti*, in *RDES*, 2021, 2, 263; ROCCHINI, *Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport*, in *MGL*, 2021, 407.

⁵ Benché apparsa *expressis verbis* soltanto con la riforma regionalista (*ex l. cost. n. 3/2001*), il novellato art. 117 Cost. affida l'«ordinamento sportivo» alla legislazione concorrente Stato-Regioni. Attribuiti alle «periferie» gli aspetti organizzativi della pratica sportiva rimangono certamente attratte alla competenza statale esclusiva le questioni relative alla condizione degli sportivi come lavoratori (e, quindi, anche gli aspetti legati alla disciplina pensionistica, fiscale, sanitaria).

⁶ *Allegato IV - Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni*, in https://www.europarl.europa.eu/summits/nice2_it.htm#an4

Lo sport, infatti, è soggetto all'applicazione dell'*acquis* comunitario e le politiche europee realizzate in altri settori hanno un impatto considerevole e crescente. Non va dimenticato che l'ideale olimpico dello sviluppo dello sport per promuovere la pace e la comprensione fra le Nazioni e le culture e l'istruzione dei giovani è nato in Europa ed è stato promosso dal Comitato olimpico internazionale e dai comitati olimpici europei. Nel contesto del Vecchio Continente, lo sport riesce a esercitare una forte attrattiva per i cittadini, la maggioranza dei quali pratica con regolarità un'attività sportiva, sia in modo autonomo, sia attraverso una delle settecentomila società esistenti, le quali, a propria volta, fanno capo a una nutrita schiera di associazioni e federazioni⁷. Attraverso la pratica sportiva, vengono veicolati importanti valori, come lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza e la correttezza, contribuendo, così, allo sviluppo e alla realizzazione personali, che concorrono nel rafforzare la cittadinanza attiva.

Lo sport si è, dunque, caratterizzato come fenomeno collettivo determinante, d'importanza crescente, in grado di contribuire in modo significativo agli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità perseguiti dall'Unione europea.

Dal punto di vista sociale, si tratta di una sfera dell'attività umana dotata di un potenziale notevole nel riunire e raggiungere tutti, indipendentemente dall'età o dall'origine. Altresì, non può essere taciuto come questo sia un settore che, nel tempo, ha conosciuto un forte incremento di occupazione, anche in territori marginali, interagendo col turismo anche come strumento di sviluppo regionale e locale, come può leggersi negli studi di contabilità, sui profili economici degli eventi sportivi di vasta scala e sugli effetti della mancata pratica sportiva⁸.

Anche lo sport, però, si è trovato ad affrontare nuove minacce, quali la pressione commerciale, lo sfruttamento dei giovani giocatori, il *doping*, il razzismo, la violenza, la corruzione e il riciclaggio del denaro. La necessità di affrontare l'eterna «sfida delle differenze»⁹ è stata resa ancor più urgente dalla pandemia, che ha acuito le tensioni sociali e duramente colpito proprio il settore sportivo: sia nella rarefazione degli eventi sportivi a ogni livello, sia nella pratica, financo amatoriale, costretta a realizzare il contenimento epidemiologico. In questo contesto, la riforma dello sport si è snodata lungo un quinquennio e, tra arresti e rinvii, è entrata in vigore per *tranche*¹⁰. Per primo, è entrato in vigore l'apparato social-

⁷ V. in <https://sport.ec.europa.eu/news/new-eurobarometer-on-sport-and-physical-activity>. Secondo l'Annuario Statistico Italiano Istat 2020, in <https://www.istat.it/it/archivio/251048>, nel 2019 il 35,0% della popolazione con più di 3 anni di età ha praticato almeno uno sport nel tempo libero, il 26,6% in maniera continuativa e l'8,4% saltuariamente.

⁸ Secondo i dati Eurostat, *Employment in sport*, 2021, in <https://ec.europa.eu/eurostat> nel 2020, in Europa, il numero di persone impiegate nello sport è aumentato in 21 dei 27 Stati membri dell'UE tra il 2015 e il 2020, di 100.000 unità rispetto al 2015, il che equivale ad un aumento complessivo dell'8,4%.

⁹ D'ANTONA, *L'autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro*, in *GDLRI*, 1991, 455-487.

¹⁰ In particolare, il d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14, ha emendato l'art. 52, c. 1 e 2-*bis*, superando la legge di conversione del d.l. c.d. Sostegni *bis* (d.l. n. 73/2021, conv. con l. n. 106/2021) e riscrivendo i tempi di entrata in vigore della riforma

mente e genuinamente “propulsivo” della riforma in commento, pur con le limitazioni che la partenza scaglionata ha comportato. In particolare, dal 1° gennaio 2022, si applicano il d.lgs. n. 40/2021, in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali (nella sua interezza) e, soprattutto, alcuni articoli del d.lgs. n. 36/2021, quali l’art. 10 (riconoscimento, ai fini sportivi, di società e associazioni), l’art. 39, che disciplina il fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili; l’art. 40 sulla promozione della parità di genere nello sport e gli articoli del titolo VI (articoli 43 – 50) sulle pari opportunità per gli atleti paralimpici nell’accesso ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato. Il complessivo apparato definitorio e normativo (comprese le regole sul lavoro dei giovani sportivi) è andato a regime dal 1° luglio 2023 (benché con le modifiche introdotte dal d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163).

Al momento, quindi, convivono, pur con grandi difficoltà, residui del vecchio impianto, fondato sulla distinzione tra professionisti e non, e il nuovo modello, volto a superare ogni forma di discriminazione, nel solco tracciato dal diritto europeo¹¹. In questo contesto, ci si concentrerà sugli aspetti di novità dello sport, in generale, e del lavoro sportivo, in particolare, come “palestra” nell’inclusione delle diversità, declinate nel genere, età e disabilità, anche nella prospettiva intersezionale.

2. La condizione delle sportive

Dopo i fasti olimpici (e paralimpici, su cui v. *infra*) dello sport femminile, descrivere la situazione delle atlete italiane è complesso e apparentemente incomprensibile. Si tratta certamente di una tra le più evidenti ed estese discriminazioni che caratterizzano ancora il nostro Paese¹². Come noto, la l. n. 91 del 1981 si fonda(va) sulla *summa divisio* tra chi (solo) gioca e si tiene in forma e chi (giocando) lavora e guadagna, cioè, contrapponendo l’attività sportiva *professionistica* e quella *non professionistica*¹³. La scelta era stata conferita all’arbitrio delle Federazioni affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), secondo le condi-

¹¹ DI FILIPPO, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *RIDL*, 1996, 2, 209.

¹² VETTOR, *La riforma dello sport. Valori, principi e diritti nella prospettiva del lavoro*, in *VTDL*, 2024, 2, 293; DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2023, qui spec. 205 - 215; DIACCI, *Atlete dilettanti, una reale discriminazione di genere*, in *Persona e danno*, 16 gennaio 2018, in <https://www.personaedanno.it/articolo/atlete-dilettanti-una-reale-discriminazione-di-genere-patrizia-diacci>.

¹³ Sul criterio formalistico di attribuzione della qualità di sportivo professionista, l’impostazione è stata assai discussa. Per ampie riflessioni v. almeno, nel tempo, MAZZOTTA, *Lavoro sportivo*, in AA.VV., *Una legge per lo sport?*, in *FI*, 1981, V, 303; PERSIANI, *Sub art. 3*, in *Commentario alla legge 23 maggio 1981 n. 91*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1982, 561; GRASSELLI, *L’attività sportivo-professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *FL*, 1982, I, 27; ZOLI, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *GC*, 1985, I, 2088; GIUGNI, *La qualificazione di atleta professionista*, in *RDS*, 1986, 166 e, più recentemente, VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *RIDL*, 2002, 1, 39; TOSI, *Sport e diritto*, in *ADL*, 2002, 3, 717; BELLUMAT, *Il lavoro sportivo*, in F. CARINCI (diretto da), *Diritto del lavoro. Commentario*, 2007, Torino, 2008; PELLACANI, *Il lavoro sportivo*, in A. VALLEBONA (a cura di), *I contratti di lavoro*, in RESCIGNO e GABRIELLI (diretto da) *Trattato dei contratti*, 2009, 1403; DENTICI, *Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e comunitario*, in *EDP*, 2009, 4, 1059.

zioni da questo indicate per l'istituzione del settore professionistico, rappresentate dalla effettiva rilevanza economica del fenomeno e dal riconoscimento da parte della relativa Federazione Internazionale¹⁴.

Tale impostazione aveva finito per determinare disparità di trattamento tra atleti che, sul piano sostanziale, meritavano lo stesso trattamento normativo¹⁵, alimentando discriminazioni di genere, poiché la scelta in ordine alla qualificazione dei rapporti ha lungamente penalizzato le sportive. In una evidente spirale negativa, infatti, i settori più poveri sono lungamente rimasti ai margini, anche in virtù del mancato riconoscimento della loro pratica come professionistica; di tal che, quei comparti non sono cresciuti, a beneficio delle attività (e del genere) già tralaticciamente più forti e strutturati (ergo, più ricchi).

Questo criterio formale era stato assai contestato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, che già attribuiva rilevanza prevalente al carattere 'economico' della prestazione svolta¹⁶. Soltanto a seguito della odierna riforma, viene finalmente abbandonato l'impianto fondato sulle (sole) sei discipline qualificate come professionistiche dal CONI¹⁷, nessuna delle quali comprendente la pratica sportiva *se svolta dalle donne*. Come noto, infatti, la scelta delle Federazioni, sin qui, era stata quella di riconoscere l'attività professionistica solo nei settori del calcio, ciclismo (qui, solo per le gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo), pugilato, motociclismo, golf e pallacanestro *maschili*, determinando la conseguente poverissima attività sportiva *femminile*.

Come enunciato dal nuovo art. 38, d.lgs. n. 36/2021 (riscritto dall'art. 16, d.lgs. n. 163/2022), invece, «l'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettaistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale». Ma la previsione per cui «la qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere», originariamente disposta nell'art. 38 in commento, è stata abrogata dal correttivo: pertanto, è di nuovo rimessa alle Federazioni la scelta tra l'approccio *gender neutral*, ovvero il mantenimento della segregazione per genere.

Il passaggio al settore professionistico mantiene un importante significato, nonostante l'introduzione del più ampio concetto di lavoratore sportivo, definito oggi, al di là del

¹⁴ MEZZACAPO, *Il rapporto di lavoro degli atleti c.d. professionisti di fatto: questioni aperte e prospettive di riforma*, in *LPO*, 2019, 11-12, 604

¹⁵ VIDIRI, *op. cit.*, 45.

¹⁶ BELLUMAT, *op. cit.*, 2007.

¹⁷ All'interno delle singole discipline, le federazioni sportive hanno individuato le varie 'categorie professionistiche' (ad esempio, per il calcio: serie A, B, C1 e C2 (solo!) Maschile; per la pallacanestro: serie A1 e A2 (solo!) Maschile), per cui si arriva al paradosso che la stessa attività è professionistica al maschile e dilettaistica al femminile.

contesto, riguardando «l'atleta, l'allenatore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo» (art. 25, d.lgs. n. 36/2021) e includendo quale «lavoratore sportivo anche ogni tesserato [...] che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale» (come aggiunto dall'art. 13, d.lgs. n. 163/2022).

Grazie alla riforma, dunque, anche i c.d. dilettanti, in presenza delle caratteristiche giuslavoristiche, potranno stipulare contratti di lavoro [subordinato, anche quale apprendista (su cui v. *infra*), autonomo, di collaborazione (in forma di coordinata e continuativa o di prestazione occasionale)], trovando nel diritto e nel giudice del lavoro la tutela normativa ed economica, oltre che previdenziale, dell'attività svolta¹⁸. Altresì, la nuova disciplina prevede la condizione dei volontari (già «amatori» nella versione originaria del d.lgs. n. 36/2021, poi novellata dal d.lgs. n. 163/2022) che mettono «a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ma esclusivamente con finalità amatoriali» al di là di qualsiasi forma di rapporto di lavoro (art. 29), eventualmente a fronte di «rimborsi forfetari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.» (art. 3, comma 3, d.l. n. 71/2024).

Ma solo la promozione dell'attività come professionistica porta con sé la presunzione di subordinazione, definita dall'art. 27, che pone il/la professionista in una situazione assai più *confortevole* rispetto al lavoratore sportivo in generale, per il quale la qualificazione seguirà le regole ordinarie del diritto comune (art. 25).

Per sostenere il passaggio (da compiersi entro «otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto») è stato espressamente istituito, *ex art.* 39, d.lgs. n. 36/2021, un Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili. Collocato nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, esso è accessibile per le Federazioni Sportive Nazionali che abbiano deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili «entro il 31 dicembre 2022» (quindi senza proroghe rispetto alla previsione originaria), andando, però, a sostenere progettualità che hanno poco a che fare con il lavoro delle sportive. I finanziamenti posso, infatti, essere chiesti non solo per il «sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete» [lett. a), 1], la «promozione dello sport femminile»

¹⁸ CENSI, MAGLIARO, *Riforma dello sport: occasione persa per definire gli ambiti giuslavoristici e fiscali degli sportivi*, in *FS*, 2021, 6, 534.

[lett. b), 4], l'«allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete» [lett. b), 6] e, in generale, per la «sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo» [lett. b), 5], ma anche per svolgere «attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi» nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 [lett. a), 2], nonché per operare la «riorganizzazione e miglioramento delle infrastrutture sportive [lett. b), 1] e sostenere la «qualifica e formazione dei tecnici» [lett. b), 3].

La tecnica usata è quella degli «interventi trainanti», per cui chi voglia accedere al Fondo deve destinare almeno la metà dei finanziamenti richiesti alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della lettera b) e, cioè, al miglioramento delle condizioni delle atlete, sotto la vigilanza delle associazioni delle sportive, delle società e degli allenatori (art. 38, c. 6, d.lgs. n. 36/2021).

Si tratta certamente di importanti azioni positive per la promozione della parità di genere, obiettivo anche del successivo art. 40, d.lgs. n. 36/2021, ove il primo tema affrontato è quello della rappresentanza, ritenuto giustamente cruciale nella prospettiva dell'inclusione delle diversità nel mondo dello sport. L'intervento di imperio si giustifica, nella misura in cui la partecipazione paritaria dei generi, è giusta ed equa, in omaggio alla previsione dell'art. 3, comma 2, Cost., che obbliga alla rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». A tal fine, le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, devono attivarsi per sostenere e favorire «l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno» (art. 40, comma 1), attraverso l'adozione di un regolamento che individui «i principi informativi degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite [...] mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport» (art. 40, comma 2).

Più ampiamente, la questione della sottorappresentazione femminile in tutte le sedi decisionali è assai nota e dibattuta, tanto da aver convinto il legislatore all'adozione addirittura dello strumento delle c.d. quote di genere, sia pure confinato, *ex l. n. 120/2011 Golfo-Mosca*¹⁹, agli organi di controllo delle società quotate e delle società controllate pubbliche, secondo un meccanismo graduale, recentemente ribadito e intensificato²⁰, di progressiva partecipazione muliebre alla *governance*²¹. L'esperienza maturata nel (primo) decennio di

¹⁹ Per tutti un innovativo approccio BROLO, *Le "quote di genere" negli organi di governo delle società: dalle norme agli strumenti*, in *Labor*, 2016, 5-6, 349.

²⁰ DE CESARE, *Nessuna breccia nel «soffitto di cristallo»: il rinnovo della legge Golfo-Mosca*, in *federalismi.it*, 2021, 8, 35; BUZZACCHI, *Il rilancio delle quote di genere della legge Golfo-Mosca: il vincolo giuridico per la promozione di un modello culturale*, in *federalismi.it*, 2020, 21, 35.

²¹ SARALE, *Quote di genere e sistema monistico: precisazioni e omissioni nella legge Golfo Mosca*, in *AGE*, 2016, 1, 213.

sperimentazione ha molto da insegnare sulle tecniche e sugli effetti della *diversity* nelle istituzioni coinvolte. Benché, come detto, sino a oggi il percorso sia stato limitato a un ristretto *cluster*²², la presenza delle donne nei vertici aziendali si è dimostrata conveniente per le organizzazioni stesse, perché si è rivelata capace di fertilizzare il contesto, aumentandone l'efficienza e la competitività e sostenendone l'innovazione²³.

Altresì, la presenza femminile ha determinato una maggior trasparenza nei processi decisionali, anche in funzione anticorruzione²⁴, e, al di là del *pink-washing*²⁵, cioè di un furbo ma superficiale ritocco all'immagine, l'attenzione per la diversità di genere ha migliorato la reputazione delle organizzazioni coinvolte, contribuendo ad attrarre o mantenere i talenti²⁶.

Si tratta di tecniche del tutto confacenti alle necessità del mondo sportivo, ove tale collaudato modello può essere utilmente esportato e, dalla *governance* societaria, introdotto nell'ambito in esame. Si noti, peraltro, che il mondo dello sport ha dovuto anche adeguarsi ai «principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198» e, cioè, al Codice delle pari opportunità, già nel 2021, a pena di un intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi «su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport» (art. 40, comma 2). Le discriminazioni dirette e indirette di cui sono vittime le atlete, nell'esercizio della loro attività sportiva, sembrerebbero, finalmente, avere i giorni contati. Dal ruolo di eterne dilettanti (con compensi chiamati rimborsi...), le sportive sono pronte al grande balzo verso la condizione del professionismo, che premi la continuità, l'esclusività e la dedizione del loro impegno sportivo.

Le questioni da affrontare sono molte, la principale delle quali attiene alla tutela e del sostegno alla maternità. La cronaca anche giudiziaria²⁷ ha riportato numerosi esempi delle incredibili clausole c.d. anti-maternità: secondo l'associazione *Assist*²⁸, si tratta di un malcostume assai diffuso, per cui l'atleta che resta incinta, come nei peggiori racconti risalenti alle c.d. clausole di nubilato, vede risolto unilateralmente il contratto.

²² DESANA, MASSA FELSANI, *Democrazia paritaria e governo delle imprese. Nuovi equilibri e disallineamenti della disciplina*, in *federalismi.it*, 2020, 24, 1.

²³ Per l'analisi economica v., fra gli altri, DEL BOCA, MENCARINI, PASQUA, *Valorizzare le donne conviene*, Mulino, 2012; per la prospettiva giuridica v. SANTUCCI, NATULLO, ESPOSITO, SARACINI, *"Diversità" culturali e di genere nel lavoro tra tutele e valorizzazioni*, Franco Angeli, 2009.

²⁴ BIANCO, *Onestà di genere*, in *Arel*, 2012, 2, 154.

²⁵ ILO, *Women in Business and Management: The business case for change*, 2019, in https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_700953/lang--it/index.htm

²⁶ SCHOIER, DE LUCA, VESSIO, *Cause-Related Marketing and Trust: Empirical Evidence on Pinkwashing*, in *MC*, 2017, 2, 51.

²⁷ Sul caso della pallavolista L. Lugli vs Volley Pordenone, si v. la cronaca in https://www.repubblica.it/sport/volley/2021/05/14/news/lara_lugli_pordenone_ritira_citazione-301046682/.

²⁸ Si v. sul punto la campagna "IOLOSO", volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione delle donne atlete, in <https://assititaly.it/ioloso>

Ma, anche senza sfociare nella patologia, il percorso delle sportive di fronte alla maternità è irto di ostacoli. La l. di Bilancio 2018 (art. 1, comma 369, l. 27 dicembre 2017, n. 205) ha istituito un fondo per la maternità, riservato, però, esclusivamente alle atlete di altissimo livello. In prima battuta, il DPCM 26 febbraio 2019 ha individuato soltanto 36 (!) beneficiarie, aventi diritto a percepire la somma di mille euro mensili per dieci mesi: sia per la platea delle aventi diritto, sia per l'importo, si tratta purtroppo di una goccia nel mare dello sport al femminile.

A seguire, il contributo mensile è stato portato a dodici mensilità, che attingono a un *budget* di un milione di euro: sicché, con un rapido calcolo, si può osservare come, ove optassero per la fruizione dell'intera somma, potrebbero essere accontentate 83 atlete (!), le quali, avendo interrotto la propria attività agonistica in relazione alla gravidanza e puerperio, siano in possesso dei requisiti fissati dall'art. 8 del DPCM 24 marzo 2023. Con riferimento alla stagione sportiva in corso o nella precedente, infatti, queste atlete [cittadine italiane, o di un altro paese membro dell'Unione Europea, oppure in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta] debbono aver svolto, in via esclusiva o prevalente, di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI o dal CIP, al di fuori dei gruppi militari o altri gruppi che garantiscano una forma di tutela previdenziale per la maternità, in assenza di redditi superiori a 15.000 euro annui, derivanti da altre attività di lavoro o non. Inoltre, al momento della domanda, le atlete devono, alternativamente: aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo, oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla Federazione di appartenenza; aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della Federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali; aver preso parte, per almeno due stagioni sportive, a un campionato nazionale federale.

Si rammenti che, nel 2009, era stata presentata all'uopo una proposta di legge²⁹, poi confluita in un d.d.l. recante «Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti», approvato in prima lettura dalla Camera il 14 luglio 2011 e, poi, naufragato al Senato³⁰. L'obiettivo era, al là della qualificazione del rapporto sportivo in termini di professionismo o meno, garantire a coloro che praticano, in modo esclusivo, un'attività sportiva agonistica dilettantistica a livello nazionale o internazionale da almeno un anno, alcune tutele della genitorialità, quantomeno paragonabili a quelle del lavoro autonomo³¹.

È vero che nel decennio trascorso è cresciuta la consapevolezza che un'operazione *minimalista* risulterebbe in contrasto non solo con i principi costituzionali in tema di lavoro

²⁹ P.d.l. n. 134/2009 - AC n. 1286/XVI, *Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete*, in <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/CU0065a.htm>

³⁰ V. in <https://leg16.camera.it/126?Leg=16&pd=1286>

³¹ BROLLO, ZILLI, *Le imprese sportive delle donne*, in BROLLO, SERAFIN (a cura di), *Donne, politica e istituzioni: le imprese delle donne*, Udine, 2012, 197.

subordinato (come interpretati dalla Corte cost. sin dalla sentenza n. 115 del 1994), ma pure con le indicazioni del diritto europeo. Tuttavia, il supporto infine approntato è soggetto a requisiti piuttosto stringenti e – per lo scarso *budget* a disposizione – nemmeno certi: rimane dunque l'attesa per una disciplina in grado di coniugare le specificità dello sport con la tutela della maternità riconosciuta alle “normali” lavoratrici, di modo che la pratica sportiva “di mestiere” non si traduca, come spesso accade, nella rinuncia alla genitorialità da parte delle atlete.

3. I giovani tra scuola, sport e lavoro: un percorso fecondo.

Con l'abrogazione della l. 23 marzo 1981, n. 91, a decorrere dal 1° luglio 2023, sono finalmente entrate in vigore le regole relative al lavoro dei giovani sportivi (art. 52, d.lgs. n. 36/2021, come modificato dal d.lgs. correttivo n. 163/2022).

Sul tema, la riforma dispone un disegno complessivo, volto alla tutela dei giovani atleti sin dalle prime fasi del percorso. L'art. 16, d.lgs. n. 36/2021 si concentra sul tesseramento dei minorenni, che deve essere richiesto dai genitori «tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore», del quale si acquisisce il consenso a partire dai 14 anni di età (c. 2, come modificato dall'art. 7, d.lgs. n. 163/2022, in sostituzione dell'accesso a 12 anni).

Si introduce, altresì, una sorta di *ius soli* sportivo e scolastico, permettendo ai «minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano» di «essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani». Il tesseramento così condotto rimane valido «fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana» (commi 3-4).

L'obiettivo principale è quello di garantire a tutti i giovani atleti, senza distinzione e discriminazioni, di praticare lo sport in sicurezza, in un ambiente sano e sicuro. Per tale motivo, sono fondamentali le norme di prevenzione e protezione disposte dalla disciplina in commento.

A tutela della salute e della sicurezza dei minorenni che svolgono attività sportiva, si prevede l'introduzione di idonei adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, di combattere ogni tipo di abuso e di violenza, garantendo la protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi (art. 33, comma 6). Altresì, si precisa che, ai minori che praticano attività sportiva, si applica espressamente la disciplina del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, recante l'attuazione della Dir. 2011/93/UE del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (art. 33, comma 7).

Il d.lgs. n. 36/2021 pone come ulteriore obiettivo della riforma dello sport, oltre alla regolamentazione del rapporto di lavoro sportivo, la formazione degli atleti, la protezione della salute e sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive e, in modo particolare, dei giovani. Si rammenta, infatti, che la Costituzione, all'art. 31, c. 2, protegge la gioventù e che l'Italia aderisce alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, in cui viene affermato che «il fanciullo ha diritto a svilupparsi in modo sano e normale, fisicamente, intellettualmente, moralmente, spiritualmente e socialmente, in condizioni di libertà e dignità» (art. 1, l. 27 maggio 1991, n. 176)

Viene finalmente dato rilievo all'aspetto della formazione non solo sportiva, ma, soprattutto, personale e scolastica del minore, attraverso l'utilizzo dell'apprendistato sportivo. Questa previsione viene anche in supporto dei mandati bilanci delle società sportive che, specie al tempo della grande crisi pandemica, vanno alla ricerca di soluzioni contrattuali che alleggeriscano il costo delle tutele lavoristiche, fiscali e previdenziali correlate al tipo del lavoro subordinato³².

Già i *club* della vecchia serie C – oggi Lega Pro – avevano invocato l'applicazione, anche in ambito sportivo, dell'apprendistato, eterno incompiuto nel diventare la forma privilegiata di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani³³. Con l'ambizione di supportare la «valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», l'art. 30 della riforma consente alle società *professionistiche* o alle associazioni sportive *dilettantistiche* (come introdotto dall'art. 18, d.lgs. n. 163/2022) di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. Il correttivo ha previsto che le società sportive professionistiche possano assumere i lavoratori sportivi anche con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo

³² TULISSI, *Apprendistato professionalizzante e Serie A: questo matrimonio (non) s'ha da fare?*, in VTDL, 2024, 2, 293 e anche ID., *L'apprendistato irrompe nello sport. Quali conseguenze per il mondo del calcio?*, in LDE, 2023, 2, 1; DI MARTINO, *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, *ibid.*, 361 e, *amplius*, in ID., *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, Cacucci, 2024.

³³ TIRABOSCHI, *La disoccupazione giovanile in tempo di crisi: rifondare il diritto del lavoro o ripartire da formazione e apprendistato*, in ALESSANDRINI (a cura di), *La formazione al centro dello sviluppo umano. Crescita, lavoro, innovazione*, Milano, 2013, 71; D. GAROFALO, *L'apprendistato nel decreto legislativo n. 81/2015*, in F. CARINCI (a cura di), *Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi*, ADAPT University Press, 2015, 241.

44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: in tale ipotesi, il limite minimo di età è fissato a 15 anni e il massimo a 23 anni (art. 18, d.lgs. n. 163/2022). La novella non si limita a importare il percorso formativo “*standard*” nel mondo del sport: al contrario, si prevedono importanti variazioni rispetto alla disciplina ordinaria. In primo luogo, l'apprendistato sportivo è indicato come contratto a tempo determinato: infatti, «al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente» (art. 30, comma 2). Trattandosi di un contratto a termine³⁴, non si applicano le regole in tema di recesso, *ex art.* 2118 c.c. (esspressamente escluse, *ex art.* 30), né la prosecuzione automatica come «ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato». Questa scelta è stata osteggiata dalle organizzazioni sindacali³⁵, che l'hanno ritenuta incomprensibile e incoerente rispetto alle regole dell'apprendistato “comune”, in cui il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel caso in cui nessuna delle parti receda.

Nella nuova disciplina si prevede che la società o associazione sportiva che stipuli un contratto di lavoro sportivo, successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato e senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, sia tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica³⁶ in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto la propria attività dilettantistica (art. 31, d.lgs. n. 36/2021). La nuova norma, diversamente dalla precedente, attribuisce il premio di formazione tecnica non solo alla società o associazione sportiva presso la quale il giovane atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica, ma in maniera proporzionale, a tutte le società sportive in cui l'atleta ha compiuto il proprio percorso di formazione (come riscritto dall'art. 19, d.lgs. n. 163/2022)³⁷.

³⁴ Sulla questione già M. MARINELLI, *Diritto comunitario e recesso dello sportivo dal contratto di lavoro a tempo determinato*, in *EDP*, 3, 2008, 583.

³⁵ V. le audizioni parlamentari in https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=11745.

³⁶ La misura del premio di formazione tecnica è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano conto in modo adeguato dell'età degli atleti, della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e le società o associazioni con la quale concludano il primo contratto di lavoro sportivo. Già l'art. 6 della l. n. 91/1981 aveva disposto che nel «caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni Sportive Nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica soltanto in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile» e che «alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare, il primo contratto professionistico con lo stesso atleta». Il vincolo sportivo, inteso come limite alla libertà contrattuale dell'atleta [su cui v. almeno MUSUMARRA, ROMANO, *Il vincolo sportivo e la disciplina del rapporto di lavoro sportivo*, in IUDICA (a cura di), *Diritto Sportivo*, Torino, 2020, 144] doveva, infine, essere eliminato entro il 1° luglio 2023, poi rinviato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, secondo le previsioni del d.lgs. correttivo n. 163/2022. Con la l. n. 120/2024, di conversione del d.l. n. 89/2024 la libertà contrattuale dell'atleta è stata rinviata al 1° luglio 2024 (ovvero, al 1° luglio 2025 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti).

³⁷ *Ex multis*, per ricostruire il tema: AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico*, in COLUCCI, VACCARO (a cura di), *Vincolo sportivo e indennità di formazione. I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, Sports Law and Policy Centre, 2010, 84; COLUCCI, *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare?*, in *RDES*, 2011, I, 29; SIOTTO, *Giocatori «promessa» e libera circolazione dei calciatori professionisti: la Corte di Giustizia europea riconosce un indennizzo per la formazione*, in *RIDL*, 2011, I, 197-201.

Invero, la questione del vincolo è stata discussa ed emendata, sicché, *ex art.* 41, d.l. 22 giugno 2023, n. 75 (conv. con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112), a decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, la previsione dell'art. 31, comma 1, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti «*che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica*», per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. Continua a resistere il vincolo sportivo (ma solo sino al 1° luglio 2025) per i soli tesseramenti che costituiscano «rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti».

Il compito di determinare le modalità e le condizioni per i trasferimenti, compresi i premi di formazione tecnica, dei giovani atleti è assegnato ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. L'introduzione di questa previsione realizza adeguatamente la tutela di tutte le società o associazioni che abbiano investito tempo e denaro nella formazione dei giovani atleti. A differenza della previgente disciplina, a garanzia della piena libertà del giovane sportivo, il d.lgs. n. 36/2021 non riconosce un diritto di prelazione per la stipula del primo contratto professionistico in capo alla società o associazione che abbiano addestrato e formato la promessa sportiva. In tal modo, il legislatore ha voluto assicurare maggiore libertà di scelta e di circolazione al giovane lavoratore, premiando adeguatamente chi ha “cresciuto” il giovane sportivo.

Altresì, nello sport non trovano applicazione le regole limitative del rapporto tra apprendisti e «maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro» (art. 42, comma 7, d.lgs. n. 81/2015), sicché non vi è limite alla numerosità degli apprendisti, con ovvio beneficio dei bilanci delle società e delle associazioni sportive.

Ci si preoccupa, infine, di garantire percorsi universitari. Per ciò che concerne l'apprendistato del terzo tipo, la formazione degli atleti può essere, infatti, conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché LM-68 (Scienze e tecniche dello sport), affidando la definizione degli *standard* professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche a «uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca» (art. 30, comma 4). Con lo stesso strumento potranno, altresì, essere individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti: sia in ordine alle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea, sia per lo sviluppo di misure mutualistiche a sostegno dei settori

giovanili, sia per il reinserimento professionale al termine della carriera sportiva, certamente agevolato per chi riesca a portare a termine il percorso di doppia carriera³⁸.

Il 10 dicembre 2024 la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome ha raggiunto l'«intesa, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto [...] recante linee guida per la doppia carriera degli studenti-atleti» che, al momento, non ha ancora visto la luce, benché discusso e presentato in plurime sedi. Muovendo dalle difficoltà di conciliazione tra sport e sistema educativo, il d.p.c.m. vorrebbe offrire le linee guida per un cambiamento, prima ancora che burocratico, culturale, rispetto alla condizione dei giovani sportivi, che rappresenta la precondizione necessaria per il riconoscimento della onerosità derivante dalla pratica sportiva di elevato livello.

4. Lo sport paralimpico

Anche alla luce della nuova sensibilità per il tema della disabilità, la riforma ha inteso dedicare ampio spazio alla condizione delle e degli atleti paralimpici, i cui successi sportivi diventano, via via, più rilevanti e noti. Sicché, il punto di partenza è superare la concezione delle discipline paralimpiche come attività sportiva di minore valore, plasticamente rappresentato dall'iniquo squilibrio, in danno di questi *special teams*, nei premi-medaglia, oggetto di campagne di mobilitazione pubblica³⁹ e interrogazioni parlamentari⁴⁰.

La riforma valorizza, oggi, il Comitato Italiano Paralimpico (pari ordinato al CONI, ex d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, che prevede «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40»), istituendo le sezioni paralimpiche nell'ambito dei gruppi sportivi delle Fiamme Azzurre – Polizia penitenziaria (art. 43), Fiamme Oro – Polizia di Stato (art. 44), del Fiamme Rosse – Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 45) e prevedendo una corsia preferenziale di reimpiego degli atleti nei ruoli di tali amministrazioni.

Altresì, anche nell'ambito della Difesa è istituito il «Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa - GSPD» che, oltre a favorire un generale processo di recupero e di integrazione del personale, militare e civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo, promuove lo sport paralimpico di eccellenza, mediante l'iscrizione di atleti di interesse nazionale e la partecipazione nelle diverse discipline, a competizioni in ambito nazionale e internazio-

³⁸ BASTIANON, *La doppia carriera degli atleti*, Giappichelli, 2019, 3.

³⁹ https://www.change.org/o/assist_-_associazione_nazionale_atlete.

⁴⁰ In merito alla disparità di trattamento economico tra atleti paralimpici e atletici olimpici, in relazione ai premi a loro riconosciuti si v. le interrogazioni agli atti del Senato, in <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1310491.pdf> e della Camera, in <http://www.infoparlamento.it/tematiche/interrogazioni-interpellanze-risoluzioni-mozioni/camera-dei-deputati-410364-interrogazione-in-merito-alla-disparita-di-trattamento-economico-tra-atleti-paralimpici-e-atletici-olimpici>.

nale (art. 47). Allo stesso modo si procede per il tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali accolti nella «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» (art. 48).

Tali gruppi sportivi paralimpici stipulano con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali contratti di lavoro sportivo (mentre ai normodotati è, in genere, offerto un contratto come volontari in ferma prefissata), in quanto risultati idonei e in posizione utile all'esito delle apposite procedure selettive, nella numerosità e per le discipline individuate con decreto del Ministro competente.

Si osservi, infine, come nella versione originale dell'art. 48, l'esperienza almeno triennale maturata dagli atleti paralimpici, non più idonei all'attività agonistica, divenisse un criterio di preferenza nei concorsi pubblici, inserito al n. 20-*bis*) del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, valorizzato nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa. La preferenza è ora sostituita, *ex art.* 13, d.l. n. 25/2025, dall'accesso ai ruoli «del Ministero dell'economia e delle finanze nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente» con garanzia del «regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione». Il passaggio, che sarà regolato da un successivo decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si accompagna alla previsione per cui gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza (art 1, commi 34-36, d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120).

Si apre finalmente anche agli atleti con disabilità il percorso interno alle Forze armate e ai corpi dello Stato, ove i campioni sono inquadrati, dal punto di vista giuridico e amministrativo, quali membri appartenenti all'istituzione presso cui si esercitano. Nell'immediato, l'inserimento consente loro di allenarsi e di ricevere, contestualmente, grado e stipendio pari a quelli di chi è in servizio. Al termine della carriera agonistica, il nuovo modello offre agli atleti paralimpici (come ai colleghi normodotati) un futuro lavorativo certo, eventualmente nell'amministrazione civile dello stato. I risultati positivi di questo modello sono evidenti: oltre il 60 per cento delle medaglie conquistate dall'Italia alle Olimpiadi e in competizioni internazionali è merito di atleti che provengono dai gruppi sportivi statali: l'apertura di questo scenario anche agli atleti con disabilità realizza, oltre a principi di giustizia ed equità, anche l'interesse al miglior successo, per il Paese, nelle competizioni internazionali.

La prospettiva, di conseguenza, conferma il motto per cui «l'importante non è vincere, ma partecipare», ove, però, la presenza a giochi e tornei deve essere intesa con l'effettiva possibilità, per tutti, di prendere parte al movimento sportivo in attuazione dell'art. 3, comma 2, Cost.

5. Alcune osservazioni conclusive: *les jeux (ne) sont (pas) faits*

I profili indagati, relativi alla condizione di donne, giovani e persone con disabilità nel contesto del lavoro sportivo, mostrano un percorso che muove dalla specialità verso la normalizzazione e dall'esclusione verso l'inclusione.

Quanto al primo aspetto, può notarsi come il d.lgs. n. 36/2021, pur confermando significative peculiarità della settore sportivo, ne avvicina globalmente la disciplina a quella generale⁴¹, secondo un processo già in atto nelle corti, specialmente a livello europeo.

Il superamento dello schema di contrapposizione tra professionisti/lavoratori *vs* dilettanti/non lavoratori e, soprattutto, non lavoratrici ha riconosciuto e, al contempo, contribuito a determinare un ulteriore «assottigliamento di confini e differenziazioni tra fattispecie contrattuali»⁴². Sicché, pare potersi affermare che il lavoro sportivo si inserisca a pieno titolo nella progressiva costruzione di *standard* minimi di tutela “per chi lavora”, che ha recentemente portato ad un complessivo ripensamento delle garanzie nel lavoro autonomo⁴³ e all'ormai matura riflessione *multilevel* sul salario minimo legale.

Relativamente al secondo profilo, il quadro che il lavoro sportivo riformato permette di delimitare è quello in cui non basta (più) il riconoscimento della garanzia salariale, pure fondamentale: le tutele assistenziali e previdenziali, il diritto alla procreazione e la protezione della maternità, le pari opportunità e l'inclusione delle diversità costituiscono un pacchetto inscindibile, in cui i diritti si rinforzano l'un l'altro, ovvero si indeboliscono vicendevolmente, quando uno di essi viene compromesso.

Altresì, la riforma riconduce *ad unum* il fenomeno sportivo, superando una visione maschio-calcio-centrica, in favore di una lettura organica, che si fa carico delle carriere ma anche del ritiro dall'attività, preso atto anche del fortissimo rischio di indigenza degli atleti⁴⁴. Anche in questo, il lavoro sportivo si è avvicinato alle tensioni che caratterizzano il mondo del lavoro nel complesso, costringendo alla riflessione, anche comparata⁴⁵, sulla tenuta del modello di *welfare*, pensato per la fabbrica e ora giunto negli stadi.

⁴¹ Contra, BIASI, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, in *LDE*, 3, 2021.

⁴² ZOLI, L. ZOPPOLI, *Lavoratori, volontari e amatori tra sport e terzo settore*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT* – 443/2021.

⁴³ ZILLI, *Oltre la subordinazione, nella pandemia: il progetto di un focus sul reddito da lavoro degli autonomi*, in *LDE*, 2, 2021.

⁴⁴ Secondo la ricerca di LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE, in <https://eu.lombardinternational.com/it-IT/Newsroom/News-Insights/Insights-2019/Lombard-International>, in Europa il 40% dei calciatori sono a rischio di indigenza cinque anni dopo il ritiro, percentuale che sale al 60% nel Regno Unito e al 70% per i cestisti Usa. Addirittura, i campioni del *football* americano, nel 78% dei casi, si riducono in povertà già nel biennio successivo alla fine dell'attività. Sugli strumenti di sostegno *amplius* MISCIONE, *Le indennità di disoccupazione. NASpI, Ds agricola, Dis-Coll*, Torino, 2021, qui spec. 76.

⁴⁵ SIEKMANN, PARRISH, SMOKVINA, BODIROGA-VUKOBRAT, SANDER, *Social Dialogue in Professional Sports. On some topics about European sports law*, 2013, Aachen.

Si tratta di un percorso avviato, al momento, soltanto sulla carta, mentre i giochi sono ancora da fare. Questa riflessione pare restituirci la consapevolezza che «lo sport è l'unico spettacolo che, per quante volte tu lo veda, non sai mai come andrà a finire»⁴⁶, consentendo di immaginare la riforma in commento come laboratorio del lavoro “che verrà”, anche al di là del contesto sportivo.